29677-22

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Massimo Ricciarelli - - Presidente -
Orlando Villoni
Martino Rosati
Fabrizio D'Arcangelo
Ombretta Di Giovine - Relatore -

Sent. n. sez. 115
PU – 27/06/2022
R.G.N. 15794/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis)

avverso la sentenza del 13/01/2022 dalla Corte di appello di Torino

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Il Tribunale di Torino aveva assolto (omissis) dall'accusa di maltrattamenti (art. 572 cod. pen.), ritenendo non conseguita la prova della stabile condizione di vessazione e mortificazione della parte offesa.

Aveva invece condannato l'imputato per le lesioni personali (art. 582 cod. pen.), delitto per il quale, esclusa l'aggravante dell'art. 576 cod. pen. e la recidiva, applicata la pena edittale nel minimo e le circostanze attenuanti

generiche (art. 62-*bis* cod. pen.) nel massimo, aveva irrogato la pena di mesi quattro di reclusione, condannandolo inoltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile in giudizio, che aveva liquidato in euro 275,00.

1.1. La sentenza d'Appello, indicata in epigrafe, ha confermato agli effetti penali la condanna per il delitto di lesioni e ha inoltre dichiarato agli effetti civili la responsabilità dell'imputato anche in ordine ai fatti di cui al capo A), rivalutando il danno in euro 7.000,00.

2. Contro tale pronuncia presenta ricorso (omissis) articolando due motivi.

2.1. Il primo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Reputa la sentenza impugnata carente nella misura in cui, nel respingere la richiesta già dedotta in appello, non avrebbe replicato alle deduzioni sul comportamento processuale collaborativo e partecipe dell'imputato, nonché sulla non abitualità della condotta, che ne denoterebbe il chiaro carattere occasionale. Per contro, la pronuncia di secondo grado si sarebbe limitata a rilevare la sproporzione di forza fisica tra l'imputato e la persona offesa.

2.2. Il secondo motivo di ricorso censura vizio della motivazione per quel che concerne l'accoglimento dell'appello della parte civile, in relazione alla determinazione dell'importo del risarcimento. In particolare, il ricorrente lamenta l'eccesso di sintesi che avrebbe portato la Corte distrettuale ad affermare l'attendibilità della persona offesa, a fronte dell'impossibilità di ravvisare, nella vicenda in oggetto, l'abitualità della condotta di vessazione e il relativo dolo, che rappresentano elementi costitutivi della fattispecie di maltrattamenti.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in l. 25 febbraio 2022, n. 15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Vero è che la sentenza impugnata, a sostegno del diniego dell'art. 131-*bis* cod. pen., afferma che «lesioni guaribili in sette giorni, consistite in una pluralità di colpi violenti inferti in diverse parti del corpo, da parte di un uomo giovane e

prestante nei confronti di una donna minuta e indifesa, non possono considerarsi un fatto di particolare tenuità», aggiungendo, subito di seguito, che «ciò è talmente evidente che non appare necessario aggiungere altro».

Tuttavia, è appena il caso di osservare che i requisiti perché il fatto possa ritenersi di particolare tenuità sono previsti dall'art. 131-*bis* c.p. in via congiunta e non alternativa, nel senso che la mancanza di anche soltanto uno di essi - nel caso di specie la esiguità del danno o del pericolo, cui ha chiaramente fatto riferimento il giudice dell'appello – preclude l'applicazione della disposizione e quindi la non punibilità del fatto. Sicché, già sotto questo profilo, la sentenza appare adeguatamente motivata.

A ciò si aggiunga, ove necessario, che alla luce dell'analisi della Corte le lesioni si inseriscono, secondo quanto di seguito precisato, nel contesto esecutivo di una condotta vessatoria abituale, che di per sé ne preclude l'isolata considerazione in termini di particolare tenuità.

2. Inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso, in cui (omissis) si duole – invero peraltro in modo generico - dell'accoglimento, da parte del giudice dell'appello, delle richieste di parte civile, lamentando un vizio di motivazione della sentenza.

Tale vizio non è ravvisabile.

Al contrario, nella sua lunga quanto coerente motivazione, la sentenza di secondo grado precisa che è stata disposta la rinnovazione dibattimentale, essendosi proceduto alla citazione della persona offesa e dell'imputato, peraltro non comparso: si dà conto quindi delle dichiarazioni della donna di cui si segnala l'intrinseca coerenza e l'attendibilità (secondo i criteri che, sulla scia di Sez. U., n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 avrebbero consentito di accertare la responsabilità penale dell'imputato).

La Corte ha in generale proceduto ad una ricostruzione molto approfondita del contesto fattuale, da cui emerge che: l'imputato umiliava sistematicamente la donna, insultandola con termini anche molto triviali; mosso da inconsulta gelosia, ne comprimeva fortemente la libertà personale (sottoponendo a controllo i suoi movimenti e pretendendo che non avesse contatti con uomini), di corrispondenza (esercitando un controllo ossessivo dei messaggi del cellulare) e sessuale (costringendola ad avere frequenti rapporti sessuali, anche quando era molto stanca perché, a differenza del compagno, lavorava); premesso che la donna soffre di un disturbo di personalità per il quale era seguita da un centro di igiene mentale, «anziché affiancare e cercare di comprendere la propria compagna, [...] l'attaccava lì dove si trovava il suo punto debole – la terapia farmacologica; anziché apprezzare gli sforzi di costei di inserirsi nel mondo del

lavoro anche per fornire al loro nucleo le risorse necessarie per assicurare la loro convivenza, l'attaccava con l'accusa, infamante per un'operatrice sanitaria, di non lavarsi».

Il giudice di secondo grado, con motivazione esente da vizi, ha dunque ritenuto fondata la richiesta di rivalutazione del danno avanzata dalla parte civile, fermo restando che la quantificazione equitativa non si espone a censure di sorta, in quanto correlata agli effetti pregiudizievoli della condotta.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2022

Il Consigliere estensore
Ombretta Di Giovine

Il Presidente
Massimo Ricciarelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 LUG 2022
IL CANCELLIERE E.
Paurizia Di Laurenzio